







Dott.ssa Roberta Valsecchi dottore commercialista revisore legale

Dott. Nico Gilardi consulente del lavoro

Dott.ssa Selena Frigerio collaboratore di studio dottore commercialista revisore legale

Dott.ssa Lucrezia Caldirola collaboratore di studio consulente del lavoro

Olginate, 13/01/2025

Prot.03/25

#tributaria, #aziendale finanziaria;

Spett.le Cliente

OGGETTO: La tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza. Novità dal 1° gennaio 2025.

Siamo con la presente a portare alla vostra attenzione una delle novità introdotte dall'ultima Legge di Bilancio, e già anticipate nella nostra precedente circolare n. 1/2025.

In particolare trattasi dell'introduzione a far data dal 1° gennaio 2025 dell'obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza.

Spese di trasferta e relativi rimborsi

È stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni per:

- vitto:
- alloggio;
- viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.

Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della **deducibilità dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP** delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

Modalità di pagamento

I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti:

- versamento bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Anche per gli **esercenti arti e professioni**, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi o noleggio con conducente) addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti









attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.).

Spese di rappresentanza e Omaggi

Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali saranno deducibili:

- da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
- dall'altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati.

Rivestendo diversa natura dalle spese di rappresentanza, si ritiene che siano escluse dai nuovi obblighi di tracciabilità:

- sia le spese di pubblicità;
- sia le spese di sponsorizzazione.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti,

STUDIO VALSECCHI&ASSOCIATI

Dott.ssa Selena Frigerio